



**ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO**

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AD EMITTENTI TELEVISIVE PER
LA PROMOZIONE NEI TELEGIORNALI DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) E
DELLA SOTTOTITOLATURA DEI TESTI AUDIO SIA PER PERSONE SORDE O IPOUDENTI
CHE PER PERSONE IPOVEDENTI**

*Il presente allegato si compone di n. 18 (diciotto) pagg.,
inclusa la presente copertina*



Art. 1

Obiettivi

1. Il presente Avviso pubblico attua quanto disposto dall'art. 42 della l. r. n. 31 dicembre 2010, n. 19 così come disciplinato dal Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, come modificato con D.G.R. n. 1859 del 12/12/2022, ed ha come obiettivo il favorire la maggiore fruibilità delle programmazioni televisive a scopo informativo delle emittenti locali per le persone sorde.
2. La Regione Puglia persegue tale finalità mediante la concessione di contributi economici destinati alle emittenti televisive locali per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l'impiego di professionisti interpreti LIS, in applicazione dell'art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n. 19, nonché mediante adeguata sottotitolatura dei testi audio sia per persone sorde o ipovedenti che per persone ipovedenti.

Art. 2

Attività ammissibili a finanziamento

1. Le iniziative finanziabili riguardano il completamento della produzione di programmi di informazione e approfondimento, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche, informazione su eventi culturali, musicali e sportivi, con servizi di traduzione LIS e adeguata sotto titolatura dei testi audio, adeguata sia per persone sorde o ipovedenti che per persone ipovedenti, per un importo complessivo massimo sovvenzionabile per ciascun progetto di € 200.000,00.
2. I contributi regionali possono finanziare esclusivamente l'impiego di professionisti interpreti LIS che, esercitando in forma non organizzata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
 - a) titolo universitario di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2022 (Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile);
 - b) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - c) certificazione di conformità alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell'art. 9 della l. n. 4/2023;
 - d) un attestato in 'Tecniche di traduzione e interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato.



3. Non è ammissibile la spesa per la produzione dei programmi di informazione né per le attività giornalistiche e redazionali, che non siano strettamente connesse all'adattamento dei testi per la traduzione LIS e la sotto titolatura.

Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Beneficiari dei contributi finanziari previsti dal presente Avviso sono le emittenti televisive locali che producono trasmissioni televisive di informazione, riconducibili al format di "telegiornale", impiegando tra l'altro la sotto titolatura dei testi audio e professionisti qualificati come interpreti LIS, in possesso di qualifiche e requisiti professionali di cui all'art. 4 co. 2 del Regolamento regionale n. 21 del 20 agosto 2012 come modificato con D.G.R. n. 1859 del 12 dicembre 2022.

2. Ai fini del presente Avviso pubblico, e a seguito della completa digitalizzazione su tutto il territorio nazionale, si intende quale emittente televisiva locale ogni "Operatore di rete in ambito locale titolare di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi", come comprovato dal provvedimento di assegnazione della frequenza e dal provvedimento di autorizzazione per la fornitura di servizi di media, con relativo numero LCN, del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni. Alla luce delle evoluzioni intervenute, devono tuttavia essere ricomprese anche le emittenti comunque titolari di autorizzazione MISE come Fornitore di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) che pur non avendo più la qualifica di operatori di rete, continuano a svolgere la loro attività su frequenze prese in affitto da operatori di rete.

3. Sono soggetti ammissibili ai fini del presente Avviso le emittenti televisive che assicurino una copertura televisiva alle proprie trasmissioni almeno provinciale e che abbiano sede legale sul territorio pugliese alla data di approvazione del presente Avviso pubblico. Ciascuna emittente televisiva può formulare una sola istanza di ammissione a contributo. Nel caso in cui più emittenti televisive siano di titolarità di una medesima impresa di comunicazioni, questa può presentare fino a un massimo di n. 2 (due) istanze distinte, di cui almeno una riferita a emittente televisiva specialistica per l'area dell'informazione, e in ogni caso con proposte progettuali distinte.

4. Le emittenti televisive devono, inoltre, attestare con apposita dichiarazione sostitutiva:

- a) Di essere iscritte al Registro Pubblico Operatori di Comunicazione (ROC);
- b) di essere in regola con le norme in materia di lavoro delle persone disabili (l. n. 68/1999);
- c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del d.lgs. 36/2023, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione vigente;



- d) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) che non sussistono, in capo ai soggetti di cui all'art. 95 comma 3 del d.lgs. 36/2023, condanne penali, provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa che comportano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati all'art. 95 comma 3 del d.lgs. 36/2023, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto., fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 6 riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 -bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo settembre 2011, n. 159.
5. I requisiti sopra indicati sono condizione per la partecipazione al presente Avviso e dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di realizzazione dell'attività, pena la decadenza dall'ammissione al contributo.
6. Per ciascuna emittente televisiva il soggetto proponente l'istanza di ammissione a finanziamento deve indicare, a pena di esclusione, le seguenti informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al presente Avviso:
- a) ragione sociale dell'azienda e sede legale;
 - b) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;
 - c) denominazione emittente televisiva e sede/i operativa/e;
 - d) il possesso e gli estremi del provvedimento ministeriale di assegnazione della frequenza;
 - e) gli estremi del provvedimento ministeriale di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, con relativo numero LCN;
 - f) il canale di trasmissione digitale;
 - g) la composizione dell'organico complessivo nel 2022 per la singola emittente televisiva per la quale si chiede il contributo (numero dipendenti, classificazione per profili tecnici e amministrativi, distinta per genere) e della redazione giornalistica;
 - h) la estensione del bacino di utenza/ascolto, con l'indicazione dell'ascolto medio per minuto e degli indicatori di ascolto medio riferiti all'anno 2022, con dichiarazione sostitutiva ovvero idonea attestazione rilasciata dal CORECOM; i dati relativi agli ascolti delle emittenti televisive, per i periodi di



riferimento richiesti, sono oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante del soggetto proponente e titolare dell'emittente televisiva e devono essere supportati da indagini qualificate (es.: AUDITEL, altre indagini riconosciute dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) sub 11) della L. 31 luglio 1997, n. 249 s.m.i.), da citare esplicitamente. In caso di assenza di altre indagini riconosciute da AGCOM da cui attingere i dati relativi alla estensione del bacino di utenza/ascolto, con l'indicazione dell'ascolto medio per minuto e degli indicatori di ascolto medio, i soggetti proponenti in possesso di tutti gli altri requisiti di ammissibilità possono avvalersi di autocertificazione dei medesimi dati;

- i) aver espletato nell'arco del quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, attività per favorire l'accessibilità alla programmazione televisiva alle persone sorde;

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. Ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 3, le aziende titolari delle emittenti televisive interessate presentano istanza di accesso ai contributi finanziari regionali di cui al presente Avviso entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Farà fede la data di invio della PEC.
2. L'istanza deve essere presentata, a pena di esclusione, a mezzo PEC da inviare al seguente indirizzo PEC: terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it , indicando in oggetto la seguente dicitura "*Reg. R. n. 21/2012 – Domanda contributi emittenti televisive per LIS (2023-2025)*". La presentazione di istanze consegnate con modalità diverse da quella indicata, o inviate oltre i termini di cui al comma precedente, determinerà l'esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.
3. L'istanza dovrà essere formulata, a pena di esclusione, utilizzando il format di domanda di cui all'Allegato A al presente Avviso pubblico, e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 a firma del legale rappresentante, attestante il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3; (Allegato B)
 - b) formulario di progetto (Allegato C) che illustri il piano di attività di durata almeno biennale, e comunque idoneo a garantire lo svolgimento e la continuità dell'attività sino al 31.12.2025, con relazione sulla programmazione televisiva a carattere informativo dell'emittente richiedente, la specificazione di contenuti, finalità di comunicazione, la durata del progetto, eventuale serialità, modalità di inserimento nel palinsesto (periodicità, frequenza, durata) e il quadro economico del progetto (max 15 cartelle);



- c) copia del protocollo di intesa sottoscritto tra l'azienda titolare dell'emittente televisiva e l'ENS – Ente Nazionale Sordi – Delegazione Puglia per la realizzazione del monitoraggio delle attività oggetto di progettazione (Allegato D);
 - d) curriculum professionale dei professionisti coinvolti per il servizio di interpretariato LIS;
 - e) descrizione dettagliata dei software applicativi impiegati per la sotto titolazione qualificata dei testi audio;
 - f) descrizione delle attività espletate nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso, per favorire l'accessibilità alla programmazione televisiva alle persone sorde;
 - g) informativa ai sensi dell'art. 14 del GDPR, allegata al presente Avviso, sottoscritta per presa visione;
 - h) estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle attività previste nel progetto, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
4. L'istanza di ammissione al contributo e tutta la documentazione menzionata al precedente comma deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, ovvero in forma olografa con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
 5. In presenza di vizi documentali non sostanziali e relativi ai requisiti soggettivi dei partecipanti e non alla fase progettuale, la Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni.

Art. 5

Motivi di esclusione

1. L'istanza di accesso ai contributi finanziari regionali è oggetto di esclusione se:
 - presentata da soggetto non ammissibile ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso;
 - pervenuta oltre la scadenza fissata;
 - pervenuta in forme diverse da quelle indicate all'art. 4 del presente Avviso;
 - priva della documentazione richiesta all'art. 4 del presente Avviso, fatta salva l'integrazione documentale di cui all'art. 4 comma 5.

Art. 6

Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente ad Euro 900.000,00 e danno copertura a un piano di attività valevole fino al



31/12/2025. Le risorse disponibili per il presente Avviso sono programmate a valere sul bilancio regionale come di seguito indicato:

Capitolo	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
U1202000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
U1202012	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 80.000,00
TOTALE	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 180.000,00

2. L'ammontare dei contributi finanziari concessi, nel limite massimo di € 200.000,00 richiedibile da ciascun emittente, è determinato sulla base della valutazione conseguita da ciascuna proposta progettuale, sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 8 del presente Avviso.

Art. 7

Durata del finanziamento

1. Il contributo concesso dalla Regione Puglia ai sensi del presente Avviso Pubblico, finanzia progettualità vevolevoli fino al 31/12/2025, con effetto a partire dalla data di avvio dell'attività e per un periodo minimo di due anni.
2. Il contributo concesso, determinato ai sensi del successivo art. 10, è fisso e invariabile per tutta la durata dell'attività oggetto di finanziamento.

Art. 8

Classificazione delle spese e ripartizione del Quadro Economico

1. Ai fini del riconoscimento del contributo finanziario regionale per la realizzazione del progetto di attività presentato con l'istanza di ammissione, sono da considerare ammissibili:
 - Spese sostenute nel periodo di durata della convenzione per il completamento della produzione di programmi di informazione e approfondimento, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche, informazione su eventi culturali, musicali e sportivi, con servizi di traduzione LIS e adeguata sotto titolatura dei testi audio, con l'impiego esclusivo di professionisti interpreti LIS.;

Sono da considerare inammissibili:

- i costi relativi a voci di spesa non fiscalmente documentate e quelli relativi ad "imprevisti" o a "varie" o a voci equivalenti;
- spese prive della dimostrazione dell'avvenuto pagamento;



- spese riconducibili a documenti giustificativi intestati a soggetti diversi dal beneficiario del contributo;
 - le spese sostenute in contanti (per importi superiori a € 250,00).
2. Ripartizione delle voci di spesa all'interno del Quadro Economico:
- a) *spese per personale dipendente, per collaborazioni e per acquisizione di servizi strettamente inerenti alla progettazione delle attività di traduzione e di sotto titolazione, nonché per l'adeguamento della programmazione dei servizi informativi dedicati alla popolazione target, nella misura massima del 30% del costo totale del Progetto.*

Nell'ambito del suddetto limite sono ammissibili:

- le spese per il personale dipendente in forza presso i soggetti attuatori, eventualmente coinvolto nelle attività di progetto, da rapportarsi all'effettivo numero di ore/giornate d'impiego nell'ambito del progetto;
- le spese per personale esterno (la cui collaborazione o prestazione sia regolamentata da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate, in cui vengano chiaramente indicate le specifiche attività conferite, la relativa durata e i compensi per singola attività) nei limiti del seguente massimale di costo: € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente e comprensivo del forfait rimborso spese viaggio per raggiungere il luogo di servizio. In ogni caso la spesa non può essere superiore a € 250,00/giornata;
- le ritenute d'acconto per le prestazioni occasionali o professionali e gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del beneficiario non compresi in busta paga (da giustificare a mezzo del modello F24).

b) *spese per personale dipendente ovvero per collaborazioni, volte ad assicurare l'attività di traduzione LIS a cura di interpreti LIS come definiti all'art. 4 comma 2 del Regolamento, (ivi comprese spese per oneri previdenziali e fiscali e rimborsi spese di viaggio già calcolate all'interno della tariffa oraria) nella misura minima del 50% del costo totale del Progetto;*

Appartengono a questa macrovoce tutte le spese sostenute per la retribuzione di risorse umane, interne ed esterne all'organizzazione beneficiaria, adeguatamente contrattualizzate da parte del beneficiario per le prestazioni volte ad assicurare l'attività di traduzione LIS, nelle medesime modalità e limiti di ammissibilità/inammissibilità previsti per la macrovoce a).

c) *spese per implementare software e soluzioni tecniche per assicurare i sottotitoli a materiale video/audio a corredo della trasmissione di informazione (consulenze specialistiche, acquisto software, collaudo, ecc..), in favore di utenti ipovedenti e di persone sorde oraliste).*



Il beneficiario è tenuto al mantenimento nel proprio patrimonio dei beni durevoli acquistati con il contributo regionale per almeno 5 anni. L'IVA può costituire una spesa ammissibile (da rendicontare unitamente alla spesa corrispondente) solo se è realmente e definitivamente sostenuta dall'organizzazione. Se il soggetto giuridico, alla luce della propria posizione fiscale, è formalmente in grado di recuperare l'IVA, non potrà in nessun caso presentarla a rendicontazione.

d) spese generali

Rientrano le seguenti spese:

- spese affrontate con riferimento alle polizze fideiussorie eventualmente stipulate laddove il beneficiario opti per l'erogazione anticipata del 40%+40% del contributo;
- spese sostenute a fini promozionali, a titolo esemplificativo: servizi di comunicazione promozione delle attività progettuali, servizi di stampa e tipografia, organizzazione di eventi ecc.
- altre spese direttamente connesse al servizio, da valutare caso per caso.

Non sono ammissibili le spese di funzionamento in generale, non connesse direttamente e univocamente alla realizzazione del progetto.

Art. 9

Determinazione del contributo

1. Per la determinazione della misura del contributo da concedere a ciascun beneficiario viene assegnato un punteggio prendendo in considerazione:
 - a) gli indici di ascolto medio di ciascuna emittente televisiva, con riferimento al dato Auditel TV (ovvero altra indagine, ai sensi di quanto specificato all'art. 3 comma 7 lett. h del presente Avviso): media dei contatti netti mensili 2022;
 - b) la periodicità del telegiornale/altro format di informazione dotato di traduzione LIS;
 - c) la frequenza giornaliera della trasmissione del format;
 - d) la durata del telegiornale/altro format di informazione trasmesso;
 - e) la fascia oraria di programmazione;
 - f) i contenuti e le attività programmate;
 - g) i profili professionali delle risorse umane impiegate;
 - h) la capacità di programmazione multicanale.
2. Ciascuna istanza di ammissione a finanziamento corredata da proposta progettuale è oggetto di istruttoria, in base ai requisiti di ammissibilità di cui al presente Avviso, e di valutazione sulla base dei seguenti criteri di valutazione per l'attribuzione del relativo punteggio fino a un massimo di 100 p.:

Bacino d'utenza		Punti
		Max. 20



a) l'estensione del bacino di utenza in termini di media dei contatti netti mensili 2022	> a 700.000	20
	da 300.001 a 700.000	15
	da 80.001 a 300.000	10
	da 40.001 a 80.000	5
	da 20.001 a 40.000	2
	fino a 20.000	1
	in presenza di dati non confrontabili	0

Periodicità		Punti
b) la periodicità del telegiornale/altro format di informazione dotato di traduzione LIS: cadenza settimanale e/o giornaliera		Max. 10
	per periodicità di 7 giorni a settimana	10
	per periodicità di 6 giorni a settimana	5
	per periodicità di 3-5 giorni a settimana	2
	per periodicità fino a 2 giorni a settimana	0

Edizioni		Punti
c) la frequenza giornaliera: numero edizioni per giorno, con esclusione delle repliche della medesima produzione		Max. 10
	più di 3 per giorno	10
	3 per giorno	6
	2 per giorno	4
	1 per giorno	2

Durata cumulativa		Punti
d) la durata cumulata giornaliera dei telegiornali / altro format di informazione trasmessi (in min.)		Max. 10
	oltre 30 minuti	10
	fino a 30 minuti	8
	fino a 15 minuti	5
	fino a 10 minuti	3
0-5 minuti	2	

Fascia oraria		Punti
e) la fascia oraria di programmazione		Max. 10
	per fascia mattutina (dalle ore 06:00 alle ore 12:00), prandiale/pomeridiana (dalle ore 12:01 alle ore 18:00) e serale (dalle 18:01 alle 00.30)	10



	per fascia prandiale/pomeridiana (dalle ore 12:01 alle ore 18:00) e serale (dalle 18:01 alle 00.30)	7
	per fascia mattutina (dalle ore 06:00 alle ore 12:00)	3

Valutazione		Punti
f) i contenuti e le attività programmate	il punteggio sarà attribuito in base alla valutazione qualitativa delle attività programmate e della articolazione delle stesse e corrisponde alla media matematica del punteggio attribuito da ciascun componente del Gruppo di Lavoro, costituito ai sensi dell'art. 10	Max. 20
- presenza nella programmazione di contenuti dedicati ai temi dell'inclusione sociale attiva e dell'innovazione sociale		Max. 5
	Ottimo	5
	Discreto	4
	Sufficiente	3
	Mediocre	2
- qualità della programmazione:	Insufficiente	1
		Max. 15
	Ottimo	15
	Avanzato	13-14
	Buono	11-12
	Discreto	9-11
	Sufficiente	7-8
Mediocre	5-6	
Insufficiente	1-5	

Valutazione		Punti
g) i profili professionali delle risorse umane impiegate		Max. 15
	n. 2,5 punti per ciascun interprete impiegato nell'attività	Max. 10
	n. 1 punto per ciascuna unità di personale con altro ruolo impiegato nell'attività	Max. 2



	n.0,5 punto per ogni donna impiegata nell'attività	Max. 3
Programmazione		Punti
h) programmazione multicanale	programmazione su piattaforma digitale, streaming e piattaforma on-demand	5
	programmazione su piattaforma digitale e streaming	4
	programmazione solo su piattaforma digitale	2

3. Sono considerate ammissibili le candidature di emittenti televisive i cui progetti abbiano conseguito almeno 70 punti su 100, secondo la griglia di valutazione di cui al comma 2.
4. Tutti gli elementi progettuali elencati al comma 2 del presente articolo - fatta eccezione per il bacino d'utenza di cui alla lettera a) - in quanto oggetto di valutazione del Gruppo di lavoro ai fini del calcolo del contributo da concedere, devono essere mantenuti per tutto il periodo di realizzazione dell'attività e dimostrati in fase di rendicontazione, pena la decadenza dal contributo stesso.

Art. 10

Determinazione dell'ammontare del finanziamento

1. Il contributo da riconoscersi ai progetti considerati ammissibili è calcolato suddividendo i fondi disponibili, così come descritti all'art. 6 del presente avviso, per il totale dei punteggi attribuiti ai progetti considerati ammissibili e moltiplicando l'importo così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singolo beneficiario, fermo restando l'importo massimo di € 200.000,00.
2. Per la valutazione dei progetti proposti sarà costituito apposito gruppo di lavoro in seno all'Assessorato al Welfare, composto da n. 3 funzionari incardinati presso i Servizi che afferiscono allo stesso Assessorato, nonché da un componente designato dall'ENS regionale per la valutazione degli specifici contenuti tecnico-professionali delle elaborazioni progettuali.

Art. 11

Concessione ed erogazione del contributo

1. La concessione del contributo regionale, previa approvazione della graduatoria finale delle candidature pervenute in risposta al presente Avviso pubblico, è formalizzata mediante sottoscrizione di apposito disciplinare tra la Regione Puglia e ciascuno dei soggetti beneficiari.



2. Il contributo potrà essere erogato secondo le seguenti modalità su richiesta del soggetto ammesso:
- in via anticipata fino al 40 per cento del contributo concesso, presentazione di apposita polizza fidejussoria, costituita secondo le prescrizioni specificate al comma 3 a garanzia dell'anticipo percepito;
 - dell'ulteriore 40% dopo aver rendicontato le spese sino a concorrenza dell'anticipo percepito e dietro presentazione di nuova polizza fidejussoria a garanzia del secondo anticipo e del saldo a rendicontazione finale del costo totale del progetto;
 - a saldo dopo l'erogazione dell'intera attività, laddove il soggetto proponente opti per la non attivazione di apposita polizza fidejussoria.
3. Le polizze fidejussorie di cui al comma 2 lett. a), devono essere costituite a garanzia dell'anticipo percepito e dell'ulteriore erogazione richiesta, pari, in ambedue i casi, alla quota del 40% del contributo regionale concesso.

La fideiussione, presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, dovrà:

- essere obbligatoriamente rilasciata da:
 - istituti bancari;
 - intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);
- contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico dell'organizzazione inadempienze nella realizzazione del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
- contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione Puglia della rendicontazione finale, e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione regionale;
- In caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000). Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione alla Regione Puglia.

Art. 12



Obblighi dei Beneficiari

1. E' fatto obbligo ai beneficiari del contributo di:
 - a) comunicare alla Regione Puglia l'avvio delle attività;
 - b) eseguire l'iniziativa in conformità alle finalità previste dal presente Avviso;
 - c) cofinanziare con risorse proprie l'eventuale percentuale del valore del progetto non finanziata con risorse regionali, presentando all'uopo espresso impegno in sede di domanda di ammissione al contributo;
 - d) comunicare preventivamente a Regione Puglia eventuali variazioni e/o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato. Tali variazioni e/o modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione, pena la decadenza del contributo concesso. Non possono essere autorizzate le variazioni e/o le modifiche incompatibili con l'intervento proposto;
 - e) dare immediata comunicazione a Regione Puglia qualora intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
 - f) comunicare a Regione Puglia l'avvenuta conclusione delle attività e presentare la relativa rendicontazione 30 giorni dalla conclusione;
 - g) conservare a disposizione di Regione Puglia per un periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo o di conclusione delle attività progettuali, se posteriore, la documentazione originale di spesa.
 - h) evidenziare che il progetto è stato cofinanziato da Regione Puglia;
 - i) trasmettere Informativa ex art. 13 GDPR rilasciata nei rapporti con i terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del presente Avviso.

Art. 13

Cause di decadenza

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso e, se già erogato, sono tenuti alla restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione del contributo alla data della relativa restituzione, nei casi in cui:
 - a. Rinuncino in toto o in parte al contributo;
 - b. abbiano sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti risultati non veritieri, fatta salva l'applicazione dell'art. 76 DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
 - c. l'intervento non venga avviato e/o completato nei limiti temporali previsti dalla procedura ad evidenza pubblica o da eventuali proroghe o comunque nel caso in cui la rendicontazione non venga presentata entro 30 giorni dalla conclusione delle attività;
 - d. l'attività non venga avviata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contributo regionale;
 - e. non abbiano eseguito l'iniziativa in conformità alle finalità previste dal presente Avviso;
 - f. non abbiano eseguito le attività secondo il progetto presentato in sede di richiesta di ammissione al contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 1 lett. d) del presente Avviso;
 - g. non abbiano comunicato preventivamente a Regione Puglia eventuali



- variazioni e/o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato;
- h. non vengano dichiarati contributi percepiti per la realizzazione del progetto da altri soggetti o enti o istituzioni pubbliche;
2. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.

Art. 14

Controlli

1. La Sezione competente dell'Assessorato al Welfare provvede a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento anche richiedendo produzione di documenti ed eventualmente effettuando verifiche *in loco*.
2. La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.
3. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di accesso alla partecipazione al presente Avviso, la Regione procederà alla revoca del contributo concesso, riservandosi l'adozione di misure conseguenti al riscontro di dichiarazioni mendaci da parte dell'istante rese in violazione del DPR 445/2000.

Art. 15

Comitato di Monitoraggio

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al Regolamento Reg. n. 21 del 20 agosto 2012 è istituito presso l'Assessorato al Welfare, con apposito atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, un comitato di monitoraggio composto da n. 2 dirigenti o loro delegati dell'Assessorato al Welfare e da n. 1 componente designato dal Presidente regionale di ENS Puglia.

Art. 16

Informazioni

1. Per informazioni si prega di fare riferimento al seguente indirizzo pec: terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it al fine di formulare quesiti esclusivamente in forma scritta, ricevendo risposte da parte dell'ufficio regionale competente nella medesima forma.

Art. 17

Pubblicità e Trasparenza

1. Il presente Avviso pubblico, corredato dai relativi allegati, è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia.



Art. 18

Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

1. Ai sensi della Legge. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: REGIONE PUGLIA - Sezione Benessere Sociale, innovazione e sussidiarietà – Servizio RUNTS, Economia Sociale, Terzo Settore Investimenti per l'Innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo - Via Gentile 52 – 70126 BARI.
2. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisa Osella – Dipartimento Welfare e-mail: e.osella@regione.puglia.it.

Art. 19

Ricorsi

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Avviso si elegge quale foro esclusivamente competente il TAR Puglia.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. In ordine ai ruoli privacy dei due soggetti interessati dalle varie attività previste dal presente Avviso, Regione Puglia ed Emittente televisiva, si configura una titolarità autonoma in capo a ciascun di essi che, nell'ambito dell'attività di rispettiva competenza, trattano i dati per finalità proprie e con mezzi propri. Alla luce di tale configurazione dei ruoli privacy, ciascun titolare è tenuto a rilasciare apposita informativa privacy e precisamente:
 - Regione Puglia: Informativa ex art. 14 GDPR, parte integrante del presente Avviso;
 - Emittente Televisiva: Informativa ex art. 13 GDPR nella quale l'emittente televisiva dovrà indicare che i dati raccolti presso terzi, correlati alla candidatura della domanda di ammissione al contributo e, in caso di ammissione, alla conseguente realizzazione delle attività progettuali, saranno trasferiti alla Regione Puglia per soli fini istituzionali connessi alla attività di attribuzione del punteggio e di rendicontazione.



INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)

Finalità del trattamento: I dati personali trattati nell'ambito del procedimento in oggetto, **acquisiti da altro Titolare rappresentato dalle Emittenti Televisive che intendono presentare domanda di ammissione al contributo** finanziario finalizzato alla promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (lis) e della sottotitolatura dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, sono trattati per finalità di:

- Attribuzione del punteggio alle attività progettuali proposte, nella fase di valutazione delle domande di ammissione al contributo;
- Verifica della rendicontazione presentata dalle emittenti ammesse a finanziamento;

Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle seguenti fonti: L.R. n. 19/2021-art. 42 e Regolamento Regionale. n. 21/2021 e ss.mm.

La base giuridica è quindi è l'esercizio di un pubblico potere, di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679.

Titolare del trattamento/Responsabile del Trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto:
mail: L.liddo@regione.puglia.it
pec: terzosettore.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

Responsabile della protezione dei dati: Il punto di contatto con il RPD è il seguente:
rpd@regione.puglia.it.

Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza: i dati trattati saranno accessibili esclusivamente ai dipendenti della Regione Puglia autorizzati al trattamento ex art. 29 GDPR

Trasferimento in Paesi Terzi i dati personali trattati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extraeuropei

Presenza di processi decisionali automatizzati il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti cartacei e digitali e, segnatamente, attraverso fascicoli cartacei e archivio digitale nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

Categoria dei dati personali oggetto del trattamento: dati personali trattati afferiscono alla categoria di dati comuni.

Conferimento dei dati: L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.



Periodo di conservazione: I dati sono conservati per un periodo di 10 anni equivalente, in via analogica, al termine dell'applicazione degli obblighi di conservazione della documentazione per le finalità fiscali, tributarie o contrattuali.

Diritti degli interessati: Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (Dirigente della Struttura organizzativa competente per materia) come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

- Diritto d'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nell'art. 15 GDPR;
- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Diritto alla cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 20 del GDPR;
- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del GDPR.

Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.